

dare per vender sale ed altro nel ferrarese. Un divieto di vendere in Ferrara merci non munite di bolletta incaglia il commercio dei veneziani in quel territorio. Le formalità doganali che si vogliono imporre ai medesimi, nonchè la tassa di 7 soldi di gr. che si esige da ogni nave che parte da quella città, toglie loro di poterne uscire liberamente. Il podestà di Chioggia denunciò che fu trattenuta in Ferrara la terza parte di certo frumento comperato in Argenta per conto del comune da lui governato, e ne dimanda la restituzione (v. n. 480).

480. — s. d., (1340, Febbraio 21). — c. 162 (168) t.^o — Il marchese d'Este risponde a Nicolò di Marsilio (v. n. 479). I chioggiotti non abbandonarono l'usato porto per colpa sua, ma per la guerra; se vogliono tornarvi, sarà aperto. La pretesa palata non consiste che in pochi pali di segnalamento. Non s'impedisce ai veneziani in luogo alcuno di vender sale, olio ecc., nè ai ferraresi di comprar merci dai chioggiotti; ciò fu anzi permesso con apposita grida. Se questi ultimi ebbero a patire qualche avania dagli ufficiali, il marchese l'ignora e proibirà che ciò succeda in avvenire. Nel proclama lamentato, non sono comprese le mercanzie dei chioggiotti. È consuetudine che le navi uscenti dal ferrarese si muniscano di bolletta; sarà restituito quanto fu riscosso indebitamente; i veneziani potranno trafficare liberamente. Il grano comperato dal comune di Chioggia proveniva da Ravenna, e fu venduto in Argenta da Matteo di Calaone a nome di Fenuccio da Ravenna.

481. — 1339, Febbraio 23 (m. v.). — c. 161 (167) t.^o — Annotazione. Francesco del fu Pietro Contarini, commissario del defunto Marino Galon, denunciò al doge ed ai consiglieri Michele Giustiniani, Giovanni Michele, Andrea Bondumiero, Negro Cocco, Andrea Morosini e Bertuccio Grimani d'esser stato scomunicato dal vescovo di Castello Nicolò Morosini, per aver venduto alcune masserizie di compendio dell'eredità Galon senza pagare la decima (dei morti), che quel prelato ingiustamente pretendeva. Il doge fece rimozioni in proposito al vescovo, il quale rinvocò la scomunica incolpandone il soverchio zelo dei propri esattori.

482. — 1340, Marzo 16. — c. 164 (170). — Simone Boccanegra doge di Genova, in risposta a relativo invito fattogli dal doge di Venezia, attesta che la cocca accennata al n. 464 ed il suo carico appartengono a Clemente Bestagno, il quale, munito della presente, viene a reclamarne la restituzione. Voglia il governo veneto farla come promise.

Data a Genova (v. n. 484).

483. — 1340, Marzo 24. — c. 124 (130). — Sentenza pronunziata da Marco Loredano ed Andreasio Morosini procuratori di S. Marco e da Fresco Querini eletti dalla signoria veneta arbitri in causa vertente fra Ubertino da Carrara e Guglielmo da Camposampiero. Al tempo della guerra fra Venezia ed Alberto e Mastino della Scala, Marsilio del fu Perenzano da Carrara teneva nel trivigiano e nel padovano varie ville, parte come erede di Tisone Novello figlio di Tisone maggiore da Camposampiero, e parte cedutegli da Cunizza moglie di quest'ultimo e sorella di